



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## ERRATA CORRIGE

### AL DECRETO LEGGE 7 DICEMBRE 2021 N.197 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

A seguito di errori materiali intervenuti in sede di elaborazione del testo del Decreto Legge in oggetto, comunicati in data odierna con prot. n.131118/2021 dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, occorre procedere alle seguenti correzioni.

Il comma 3 dell'articolo 3 così formulato:

“3. Nelle attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è obbligatorio indossare la mascherina all'entrata, all'uscita, durante ogni spostamento interno, rispettando in questi contesti il distanziamento interpersonale non inferiore a 1,5 metri. Durante la sosta in fila per accedere al servizio mensa, è altresì obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri all'interno e all'esterno della sala mensa.”.

Va corretto nel seguente modo:

“3. Nelle attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è obbligatorio indossare la mascherina all'entrata, all'uscita, durante ogni spostamento interno, rispettando in questi contesti il distanziamento interpersonale non inferiore a ~~1,5 metri~~ **1 metro**. Durante la sosta in fila per accedere al servizio mensa, è altresì obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno ~~1,5 metri~~ **1 metro** all'interno e all'esterno della sala mensa.”.

---

Il comma 2 dell'articolo 4 così formulato:

“2. È obbligatorio l'utilizzo della mascherina all'aperto in caso di eventi o comunque ogniqualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri.”

Va corretto nel seguente modo:

“2. È obbligatorio l'utilizzo della mascherina all'aperto in caso di eventi o comunque ogniqualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno ~~1,5 metri~~ **1 metro**.”

---

Il comma 1 dell'articolo 6 così formulato:

“1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, nei locali al chiuso aperti al pubblico ove sia prevista la somministrazione di cibi e bevande, possono essere serviti unicamente i clienti che, in base all'applicazione del distanziamento di almeno 1,5 metri tra tavoli adiacenti, trovano posto al tavolo all'interno o all'esterno dei locali in un numero massimo, per ciascun tavolo e tenuto conto del distanziamento, di sei persone.”

Va corretto nel seguente modo:

“1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, nei locali al chiuso aperti al pubblico ove sia prevista la somministrazione di cibi e bevande, **al tavolo** possono essere serviti unicamente i clienti che, in base all'applicazione del distanziamento di almeno ~~1,5 metri~~ **1 metro** tra tavoli adiacenti, trovano posto ~~al tavolo~~ all'interno o all'esterno dei locali in un numero massimo, per ciascun tavolo e tenuto conto del distanziamento, di sei persone.”

*San Marino, addì 9 dicembre 2021/1721 d.F.R.*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*

